Diniego di VIA ad un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica

Cons. Stato, Sez. IV 27 febbraio 2018, n. 1182 - Patroni Griffi, pres.; Tarantino, est. - Regione Molise ed a. (Avv. gen. Stato) c. Società San Lorenzo S.r.l. ed a. (n.c.).

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica - Procedura di valutazione di impatto ambientale - Diniego.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per il Molise la Società San Lorenzo S.r.l. invocava l'annullamento: I) della delibera della Giunta Regionale del Molise n. 621 del 17 novembre 2015, avente ad oggetto "procedura di valutazione di impatto ambientale (artt. 7,8 della L.r. n. 21/2000 e artt. da 23 a 29 del D.Lgs. 152/06 e smi) - comprensiva della valutazione di incidenza ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza nominale di 83,2 MW e relative opere di connessione nei comuni di Campomarino, San Martino in Pensilis e Portocannone (CB) proposto dalla società San Lorenzo s.r.l. con sede legale in piazza Giovanni Paolo II, Torremaggiore (FG) - Giudizio di compatibilità ambientale"; - della nota del MIBACT - Segretariato Regionale del Molise n. 3245 del 7 settembre 2015, avente ad oggetto "Ditta San Lorenzo S.R.L. intervento per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile eolica della potenza di 78 MW, costituito da 26 torri eoliche, da ubicare nelle località "Cocciole" e Martarosa" nel comune di Campomarino, in località "Cocciolete" nel Comune di Portocannone e in loc. "s. Avvocata" e Sassano" nel "Comune di S. Martino in Pensilis (CB), con relative opere ed infrastrutture per la connessione alla RTN in agro di Portocannone, S. Martino e Larino (CB). Procedura di VIA, ai sensi della Parte II del d.lgs. 152/2006, nonché dell'articolo 7 della L.R. 24 marzo 2000, n. 21 e s.m.i.;
II) del parere reso dal MIBACT - segretariato regionale del Molise nel corso della Conferenza di servizi del 26 novembre 2015 e dell'allegata relazione istruttoria depositata nel corso della riunione;
III) di tutti gli ulteriori pareri negativi espressi dalle Amministrazioni invitate a partecipare alla conferenza di servizi del 26 novembre 2015;
IV) della nota della Regione Molise - Direzione Generale - Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 13370 del 5 febbraio 2016 con cui sono stati comunicati i motivi
V) del verbale della conferenza di servizi del 26 novembre 2015;
VI) della nota della Regione Molise - Direzione Generale - Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 13370 del 5 febbraio 2016 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
VII) della Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale della Giunta - Area Seconda - Servizio programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise n 765 dell'8 marzo 2016, avente ad oggetto "Istanza per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica nel comuni di Campomarino, Portocannone e San Martino in Pensilis della potenza di 83,2 W - Ditta proponente San Lorenzo S.r.l. - Diniego", trasmessa via PEC alla Società ricorrente lo stesso 8 marzo 2016;
2. Il primo giudice accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il parere del MIBACT reso nel corso della conferenza di servizi del 26 novembre 2015 e la determina dirigenziale n. 765 dell'8 marzo 2016, rilevando la sussistenza del lamentato vizio di omessa considerazione del progetto riformulato. Precisava, inoltre, il TAR, da un lato, che non poteva essere accolta la richiesta di parte ricorrente di esaminare anche le ulteriori censure di merito, al fine di guidare l'azione dell'Amministrazione in sede di eventuale riedizione del potere, atteso che il nuovo progetto non era stato ancora valutato dall'Amministrazione procedente e dunque la censura rilevata aveva un carattere necessariamente assorbente, in quanto non poteva il Collegio pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, secondo quanto previsto dall'art. 34, co. 2, del c.p.a.; dall'altro, che restava fermo il potere/dovere dell'Amministrazione di pronunciarsi, in contraddittorio con la ricorrente secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sull'ultima versione del progetto proposta.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello il MIBACT lamentando l'erroneità della pronuncia di prime cure, in quanto: I) il TAR avrebbe errato nel respingere l'eccezione di inammissibilità spiegata dall'amministrazione appellante fondata sul venir meno della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata da TERNA per la connessione dell'impianto progettato alla rete elettrica in dipendenza della modifica della potenza dell'impianto. La circostanza, infatti, sarebbe contenuta quale autonomo motivo di diniego nella Determinazione Dirigenziale della Direzione Generale della Giunta - Area Seconda - Servizio programmazione Politiche Energetiche della Regione Molise n 765 dell'8 marzo 2016, ma non sarebbe stata oggetto di alcuna censura. Inoltre, sarebbe errato ritenere che l'abilitazione all'allacciamento dovrebbe essere rilasciata da Terna solo su progetti definitivamente assentiti; II) il primo giudice

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

avrebbe dovuto rilevare che già in sede di VIA con il parere del 7.9.2015 il Ministero dei Beni culturali aveva espresso parere negativo sull'impianto e in sede di VIA la Regione con delibera del 17.11 2015 avrebbe espresso giudizio negativo ritenendo di preminente e di fondamentale importanza la conservazione dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico artistico nonché l'eccezionale valore produttivo delle aree interessate rispetto alle esigenze che comportano una trasformazione del territorio per finalità di iniziativa economica privata. Inoltre, in sede di autorizzazione unica, il Ministero dei beni culturali nella Conferenza dei servizi del 26.11.2015 avrebbe depositato relazione istruttoria in cui aveva ribadito il suo giudizio radicalmente negativo sia in relazione agli aspetti inerenti alla tutela del paesaggio sia la tutela del patrimonio storico e archeologico. Sia nel verbale del 26 11.2015 sia nel provvedimento di diniego dell'8.3.2016 si sarebbe dato espressamente atto che il Ministero aveva espresso parere negativo sul progetto originario di 26 pale eoliche ed anche sul progetto ridotto di 9 pale. Pertanto, non si potrebbe predicare alcun omesso esame. Del resto la variante, limitandosi ad una semplice riduzione numerica dei generatori, non avrebbe superato alcuna delle ragioni di incompatibilità radicale dell'intervento con le molteplici esigenze di tutela dell'area dal punto di vista paesaggistico e archeologico, evidenziate dal Mibac nel parere iniziale.
4. L'appello è fondato e merita di essere accolto.
In particolare, risulta meritevole di condivisione la prima doglianza con la quale l'amministrazione lamenta che il diniego impugnato si fonda su plurime ed autonome ragioni, tra le quali l'invalidazione della STMG (soluzione tecnica minima generale) in ragione della variante progettuale presentata nel corso del procedimento. In relazione al detto motivo di diniego non risulta proposta alcuna specifica censura in prime cure, sicché il TAR avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'originario ricorso, poiché dall'accoglimento di uno, e non anche dell'altro, motivo di doglianza l'originaria ricorrente non avrebbe potuto fruire dell'utilità sperata, ossia della caducazione degli atti impugnati.
5. Da ciò deriva, pertanto, che, assorbita la residua censura, l'odierno gravame merita di essere accolto, con ciò che ne consegue in termini di riforma dell'impugnata sentenza e di inammissibilità dell'originario ricorso. Nella complessità e novità della questione trattata si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it